


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
"SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES"

Facultad de Derecho Canónico
Santo Toribio de Mogrovejo



IUDEX ET MAGISTER
MISCELÁNEA EN HONOR AL
PBRO. NELSON C. DELLAFERRERA

TOMO II
Derecho Canónico



LA RIMOZIONE DEL PARROCO: IL SACERDOTE DI CUI AL CAN. 517 § 1

G. PAOLO MONTINI

Sumario: 1. I dubbi di una parte della dottrina. 2. La natura dell'ufficio assunto dai sacerdoti di cui al can. 517 § 1. 3. Peculiarità dell'ufficio assunto dai sacerdoti di cui al can. 517 § 1. 4. La rimozione dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1. 5. La risposta alle obiezioni. 6. Conclusione.

“Ceux-ci sont curés,
ne l'oublions pas”¹

Alcuni Autori hanno recentemente incominciato a mettere in dubbio che la rimozione² del sacerdote cui è stata affidata dal Vescovo diocesano *in solidum* con altri sacerdoti la cura pastorale di una o più parrocchie, a norma del can. 517 § 1, debba avvenire a norma dei canoni 1740-1747.

L'intento di questa breve nota è di esaminare questa recente posizione, unitamente alle sue ragioni, per verificare se essa goda di un qualche fondamento giuridico. L'itinerario che ci si propone di seguire prende avvio dall'esame delle motivazioni addotte dagli Autori menzionati. Si delinea poi la figura del sacerdote di cui al can. 517 § 1 per determinare se egli possa definirsi “parroco” agli effetti del diritto. Si analizzerà quindi la posizione che ritiene applicabile al sacerdote di cui al can. 517 § 1 la normativa sulla rimozione dei parroci, considerando Autori, ragioni e giurisprudenza. Si risponderà poi ad alcune obiezioni, introducendo alcune osservazioni sull'applicabilità *in facto* della normativa sulla rimozione dei parroci alla peculiare figura dei singoli sacerdoti, cui *in solidum* è affidata la cura pastorale della parrocchia. Infine si trarranno alcune conclusioni.

¹ J.-M. HUET, “Les nouvelles formes d'office curial (CIC, can. 517)”, in *Nouvelle revue théologique* 113, 1991, pp. 63-64.

² Ancorché il presente contributo si limiti alla rimozione, i testi e le argomentazioni addotte mantengono la loro validità e forza anche per il trasferimento di un sacerdote di cui al can. 517 § 1, per il quale si deve applicare la normativa di cui ai cann. 1748-1752.

1. I dubbi di una parte della dottrina

Celeghin

*"A nostro avviso, poiché il CIC tratta il moderatore diversamente dagli altri sacerdoti, la procedura per la rimozione e il trasferimento prevista dai canoni 1740-1752 va senz'altro applicata al moderatore mentre, proprio per la diversità di responsabilità tra il moderatore e gli altri, non la vedremo applicata a questi ultimi"*³.

La ragione principale addotta dall'A. consiste nella differenza che, a suo giudizio, emergerebbe tra il moderatore di cui al can. 517 § 1 e i singoli rimanenti sacerdoti investiti con il moderatore *in solidum* della cura pastorale parrocchiale. Il sacerdote *in solidum* moderatore può essere rimosso solo a norma dei cann. 1740-1747; per la rimozione dei rimanenti sacerdoti non sarebbe prescritta la normativa dei cann. 1740-1747.

Landau

Una posizione esplicitamente cauta e fondamentalmente dubitativa al riguardo esprime Michael Landau. La sua tesi si limita a esprimere dubbi e domande laddove la dottrina prevalente pare semplicemente leggere nei sacerdoti di cui al can. 517 § 1 dei parroci *veri nominis* e pertanto applicare a loro le prescrizioni dei cann. 1740-1747 nel caso di rimozione. Poiché la posizione di questo Autore è piuttosto sottile e "suggestiva", è di qualche utilità un esame accurato e pedissequo del suo pensiero:

"Ma si potrebbe sostenere la tesi, riferendosi ad alcune chiare affermazioni fatte nell'ambito della elaborazione del Codice del 1983, che ogni singolo membro del coetus si deve considerare "parroco", e di conseguenza che si devono applicare per ognuno dei membri del coe-

³ A. CELEGHIN, "Il trasferimento e la rimozione dei parroci", in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*. XXV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe - Torino 29 giugno - 3 luglio 1998, Milano 1999, 128. L'A. cita in nota un altro suo testo (*I responsabili della parrocchia*, in *Antonianum* 67 [1992] 79), che però, pur sviluppando argomentazioni simili, non contiene l'affermazione della non applicabilità dei cann. 1740-1747 alla rimozione del sacerdote cui è affidata *in solidum* la cura pastorale parrocchiale a norma del can. 517 § 1.

*tus sacerdotum le prescrizioni per la rimozione e il trasferimento dei parroci. Ma rimane questa tesi forse non del tutto pacifica [Doch bleibt diese These vielleicht nicht völlig unbestreitbar]*⁴.

Seguono le sue proprie perplessità sull'argomento:

- mancherebbe la denominazione di tali sacerdoti quali "parroci" o almeno una equiparazione generale ai parroci;
- i canoni 542 e 543 non farebbero riferimento in generale ai diritti e doveri dei parroci, ma a singoli canoni e a precisazioni con singole disposizioni. Lo stesso A. in nota alla ragione da se medesimo addotta risponde: "A questo è naturalmente subito da notare che sono collegate ulteriori domande: se valessero solo le norme cui vi è un riferimento o un rimando – e così non, per esempio, i cann. 1740-1747 – sarebbe poi da chiarire, chi sarebbe in questo caso "parroco", quando il diritto universale parla della licenza del parroco (cf, per esempio, can. 1115 ecc.)"⁵;
- il rimando alla storia del testo deve tenere presente che i verbali e le relazioni della Commissione deputata all'elaborazione del testo del Codice non costituiscono interpretazione autentica dei canoni e non rientrano neppure nei criteri interpretativi della legge previsti dal can. 17. In nota l'A. da un lato sembra voler insinuare che i lavori della stessa Commissione conobbero incertezze al riguardo; dall'altro introduce un argomento assolutamente specioso, per non dire capzioso: anche dell'amministratore parrocchiale si afferma che gode degli stessi diritti del parroco, ma non per questo la sua rimozione dev'essere effettuata a norma dei cann. 1740-1747⁶;
- l'interpretazione secondo cui un sacerdote di cui al can. 517 § 1 non sarebbe né "veramente" parroco né "giuridicamente del tutto assimilabile" al parroco, sarebbe più compatibile con riferimento al prescritto del can. 526 § 2, che distingue tra parroco e moderatore e (almeno per una e unica parrocchia) prevede un parroco o un moderatore;

⁴M. LANDAU, *Amtsenthörung und Versetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur* [Adnotationes in ius canonicum 16], Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Wien, 1999, pp. 84-86.

⁵M. LANDAU, *Amtsenthörung und Versetzung von Pfarrern*, cit., p. 86 nota 256.

⁶M. LANDAU, *Amtsenthörung und Versetzung von Pfarrern*, cit., p. 86 nota 257.

- un indizio contro l'applicazione nel caso di sacerdoti di cui al can. 517 § 1 della normativa sulla rimozione dei parroci è individuato nell'illogicità che si creerebbe allorché il Vescovo, di fronte ad un ricorso contro la rimozione, sarebbe a norma del can. 1747 § 3 tenuto a nominare un amministratore parrocchiale, benché il venir meno di un sacerdote del *coetus* non renda vacante la parrocchia (cf can. 544) né provochi una qualsivoglia soluzione di continuità nell'esercizio della cura pastorale, che continuerebbe ad essere assicurata, appunto, dai rimanenti membri del *coetus*. L'A. precisa subito: da ciò appare almeno non pacifico che il Vescovo sia tenuto nel caso alle prescrizioni dei canoni 1740-1747. Qui Landau può citare Paarhammer a suo favore⁷. In nota si premura però di aggiungere: "Ciò non significa naturalmente, che il Vescovo non possa tuttavia procedere con queste norme; e può essere pure che faccia bene a seguirle..."⁸.

Il curioso ed assolutamente anomalo modo di procedere dell'A., che semplicemente presuppone la tesi e le ragioni secondo cui ogni sacerdote del *coetus* sarebbe parroco, per concentrarsi unicamente sulle obiezioni, anche le più minute e capziose, alla medesima, non è oggetto di nostro interesse: probabilmente dipende da ragioni contingenti inerenti alla elaborazione concreta della tesi di laurea.

Rimangono comunque da esaminare, sebbene in un contesto interpretativo più completo ed equanime, le obiezioni formulate avverso la prescritta applicazione dei cann. 1740-1747 alla rimozione di un sacerdote di cui al can. 517 § 1.

2. La natura dell'ufficio assunto dai sacerdoti di cui al can. 517 § 1

Due sono, a mio giudizio, gli elementi fondamentali cui fare riferimento nel tentativo interpretativo di delineare la natura dell'ufficio assunto dai sa-

⁷ Cf H. PAARHAMMER, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen 1985, 542/1: "[S]ie erfreuen sich derselben Stabilität wie der kanonische Einzelpfarrer [...], genießen aber nicht den Schutz des formalisierten Ab- und Versetzungsverfahrens nach 1740-1752"; 544/2: "[D]er Bischof ist dabei nicht an die strenge Vorgangsweise des Verfahrens zur Amtsenthebung oder Versetzung von Pfarrern gebunden".

⁸ M. LANDAU, *Amtsenthebung und Versetzung von Pfarrern*, cit., p. 87 nota 258.

cerdoti di cui al can. 517 § 1⁹, ossia la locuzione “in solidum”¹⁰ e la comunità cui sono destinati.

“In solidum”

Si tratta di un'espressione mutuata dal diritto romano, recepita nel diritto canonico e anche nel Codice vigente (cf cann. 140; 1121 § 2; 1595 § 2), e conservatasi in molti ordinamenti giuridici civili.

Essa si inserisce nell'ambito delle obbligazioni soggettivamente complesse, ossia quelle obbligazioni in cui vi è “una pluralità di soggetti legati da un vincolo di comunione; una *eadem res debita*; una *eadem causa obligandi*”¹¹.

Pur potendo essere molto variegato il significato della locuzione, si ha un'obbligazione *in solidum* “quando ciascuno dei più debitori può essere costretto all'adempimento per la totalità (con la conseguenza che “l'adempi-

⁹ Non sono pochi gli studi e le trattazioni inerenti alla novità istituzionale prevista nel can. 517 § 1. Tra di essi si possono ricordare, oltre quelli citati nella nota seguente: J.-CL. PÉRISSET, “De officio parochi coetui presbyterorum in solidum concredito”, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 72, 1983, pp. 357-385; ID., *La paroisse. Commentaire des Canons 515-572*, Paris 1989, pp. 179-199; J. MIRAS, “El ejercicio *in solidum* del ministerio parroquial”, in *Ius canonicum* 29, 1989, pp. 483-502; ID., “El ministerio parroquial confiado “in solidum” a varios sacerdotes”, in *La parroquia desde el nuevo derecho canónico. Aportaciones del derecho comun y particular*, X Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Madrid 18-20 abril 1990, Salamanca, 1991, pp.97-115; F. IANNONE, “Sulla figura della parrocchia affidata in solidum a più sacerdoti”, in *Asprenas* 39, 1992, pp. 56-66; F. HEREDIA ESTEBAN, “El ministerio parroquial *in solidum* en el derecho particular”, in *Cuadernos doctorales* 15, 1998, pp. 67-166; FR. COCCOPALMERIO, *La parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto canonico*, Cinisello Balsamo, 2000, pp. 131-138; R. LÖFFLER, *Gemeindeleitung durch ein Priesterteam. Interpretation des can. 517 § 1 CIC/1983 unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Rechtslage*, Essen 2001; H. HALLERMANN, *Pfarrei und pfarrliche Seelsorge. Ein kirchenrechtliches Handbuch für Studium und Praxis*, Paderborn, 2004, pp. 114-124.

¹⁰ Sono molti i canonisti che si sono occupati specificatamente della denominazione “in solidum” nell'ottica dell'interpretazione del can. 517 § 1. In particolare cfr. A. BORRAS, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, Bologna 1997, pp. 157-165; A. GAUTHIER, “L'affidamento della parrocchia ad un gruppo di sacerdoti in solidum o a fedeli non sacerdoti nonché ad un istituto religioso”, in *La parrocchia*, Città del Vaticano, 1997, pp. 37-60, soprattutto 37-44; J.-M. HUET, *Les nouvelles formes d'office curial*, cit., pp. 47-74, soprattutto 49-54; J.-CL. PÉRISSET, “De applicatione conceptus *in solidum* ad novam figuram officii parochi”, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 73, 1984, pp. 191-202; A. SPILLA, *L'affidamento della parrocchia “in solidum”*, Caltanissetta, 2000, soprattutto 23-58 (“Le obbligazioni solidali nel diritto romano”); pp. 145-178..

¹¹ FR. D. BUSNELLI, “Obbligazione. IV Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali”, in *Enciclopedia giuridica* XXI, Roma, 1990, p. 1.

mento da parte di uno libera gli altri”: c.d. *solidarietà passiva*), ovvero quando ciascuno dei più creditori può chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione (con la conseguenza che “l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”: c.d. *solidarietà attiva*)¹².

Se dalla dinamica delle obbligazioni privatistiche si accede all'ambito delle obbligazioni di carattere pubblico, ossia dei diritti e doveri inerenti ad un ufficio, e precisamente ad un ufficio ecclesiastico, non è complesso definire affidata *in solidum* una responsabilità che ognuno di coloro ai quali è affidata ha il diritto e dovere di eseguire in tutta la sua ampiezza, nessun aspetto escluso o limitato.

Se è la cura pastorale di una parrocchia ad essere affidata *in solidum*, significherà che ciascuno di coloro cui è affidata avrà il diritto e il dovere (nonché la potestà e la facoltà) di esercitarla nella sua totalità, intesa sia in senso orizzontale, ossia verso tutti e singoli i fedeli e in tutte e singole le parti, sia in senso verticale, ossia in tutta l'ampiezza della cura pastorale parrocchiale, con tutte le facoltà e potestà in essa contenute.

*“In altre parole, ciascuno dei sacerdoti interessati riceve tutta la cura pastorale della parrocchia, salvo restando ciò che spetta in modo specifico al moderatore in ordine alla rappresentanza legale [...] Ciascuno è pastore proprio”*¹³.

*“Ciascun sacerdote [...] diventa soggetto dell'ufficio pastorale proprio del parroco”*¹⁴.

*“Ogni sacerdote [...] ottiene l'ufficio di parroco in modo pieno e totale, con gli obblighi e i diritti propri al parroco”*¹⁵.

*“[B]isogna intendere [...] che ciascuno dei membri del coetus è parroco nel senso canonico dell'espressione”*¹⁶.

¹² FR.D. BUSNELLI, *Obbligazione. IV Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali*, cit., p. 3.

¹³ A. BORRAS, *La parrocchia*, cit., p. 160.

¹⁴ A. SPILLA, *L'affidamento della parrocchia “in solidum”*, cit., 146. Questo A. aveva insisto nel determinare il fondamento dell'obbligazione solidale “nel fatto che ci si trova, anche nel caso quindi dell'affidamento della parrocchia in solido, dinanzi ad un “idem debitum”: tutti i coobbligati solidali si trovano con un unico e identico oggetto” (*ibid.*, p. 57).

¹⁵ “Unusquisque presbyter [...] obtinet plene et totaliter officium parochi, cum obligationibus et iuribus parochi propriis” (J.-CL. PÉRISSET, *De applicatione*, cit., p. 200): è la prima delle considerazioni che l'A. deduce dall'analisi del concetto di “in solidum” nel Codice. Cfr. pure similmente A. SPILLA, *L'affidamento della parrocchia “in solidum”*, cit., p. 162.

¹⁶ F. IANNONE, *Sulla figura della parrocchia*, cit., p. 65.

Tutto questo è e rimane fermo, quale che possa essere configurato il rapporto interno fra i membri soggetti dell'obbligazione *in solidum*. Nelle obbligazioni di carattere patrimoniale si tratterà del diritto di regresso o di rimborso per un'obbligazione adempiuta *in toto* da uno, che poi si rivale sui rimanenti sui quali parimenti gravava l'adempimento della obbligazione *in toto*, ma che sono stati liberati dall'adempimento realizzato dal primo. Ciò però non rileva sulla dinamica fondamentale dell'obbligazione *in solidum*, posta a tutela della parte più debole in un settore delicato, ossia che ad essa sia comunque assicurato a tempo dovuto tutto quanto le spetta, quale che sia poi la regolazione tra coloro che erano obbligati all'adempimento¹⁷.

Ciò si rileva particolarmente fecondo nell'applicazione alla cura pastorale parrocchiale, poiché è chiaro che ciò che costituisce la *ratio* della prescrizione del can. 517 § 1 è appunto che i fedeli ricevano sempre tutta la cura pastorale di cui hanno bisogno e cui hanno diritto. Questo è quanto interessa alla Chiesa in generale, al Legislatore in particolare. Per questo motivo sui singoli sacerdoti di cui al can. 517 § 1 incombe l'esercizio di tutta la cura pastorale; questo è il *primum*, l'*unum necessarium* o l'originario¹⁸. Secondaria è e rimane l'organizzazione interna dei sacerdoti obbligati: denominazione dell'insieme¹⁹, coordinamento interno; divisione dei settori; moderatore che esegue le decisioni di coordinamento assunte. Ciò si è inteso lasciare come secondario perché

¹⁷ "Il diritto romano, nel periodo classico, non considerò mai il regresso come elemento organico della solidarietà, perch[é] il vincolo solidale si esaurisce nel rapporto esterno [...] Sarà Giustiniano ad ammettere il regresso [...] Nell'analisi di questo problema si sono confusi due fenomeni, che non hanno nulla a che fare tra loro: il rapporto esterno, e cioè il vero problema della solidarietà, e il rapporto interno [...] detta azione [*scil.* di regresso] non ha riferimento diretto all'obbligazione solidale che si è estinta col pagamento" (A. SPILLA, *L'affidamento della parrocchia "in solidum"*, cit., pp. 49-52).

¹⁸ "[H]aec responsabilitas cuiusque membrorum habetur *originaliter* plena et totalis, quia unusquisque obtinet plene et totaliter officium parochi; responsabilitas fit tamen *consequenter* partialis tantum, seu pro rata, propter ordinationem a membris coetus statutam pro exercitio curae pastoralis (can. 543, § 1)" (J.-CL. PÉRISSET, *De applicatione*, cit., p. 201).

¹⁹ La stessa denominazione di *coetus* è secondaria nel Codice (cfr. cann. 543 § 2; 544). Essa, infatti, ha il vantaggio di rendere evidente che non ci si trova di fronte a un *collegium* né a una persona giuridica. Potrebbe però ingenerare il preconcetto che la cura pastorale della parrocchia sia affidata ad un *coetus* e far rientrare indirettamente ciò che si è voluto escludere con l'espressione "in solidum". Che più persone, la cui attività converga su un oggetto, non possano agire debitamente se non organizzandosi in qualche forma, è evidente, ma nella formula "in solidum" ciò è strutturalmente secondario, nel senso etimologico del termine, e perciò ultimamente innecessario. Anche a costo di qualche pesantezza, nel presente contributo si preferisce, pertanto, evitare ogni denominazione equivoca e optare per "sacerdoti di cui al can. 517 § 1".

non accadesse che la cura pastorale potesse essere inceppata dalla lentezza, dalla organizzazione e dalla parcellizzazione dei compiti e delle responsabilità all'interno del gruppo.

Comunità parrocchiale

I fedeli, cui è destinata l'azione dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1, non sono costituiti in un insieme qualsiasi: sono una parrocchia o più parrocchie.

Non si tratta di altre comunità né di parrocchie non pienamente costituite o riconosciute. Sono in verità comunità parrocchiali cui è dovuta strutturalmente la "cura pastoralis" (cf cann. 515 § 1 e 519), che si specifica proprio dalle necessità di una comunità parrocchiale e, ancor prima, dallo spessore ecclesiologico della parrocchia stessa.

Non vi è infatti nessuna ragione per limitare la cura pastorale di cui al can. 517 § 1 rispetto alla cura pastorale di cui ai cann. 515 § 1 e 519. E ciò sia *ex parte obiecti* (in entrambi i casi si tratta di una comunità parrocchiale nelle sue identità, autocomprensione e esigenze) sia *ex parte agentis*: la categoria *in solidum* assicura la titolarità e l'adempimento in capo ad una persona fisica di tutte le facoltà e potestà in modo del tutto analogo a quanto accade alla persona fisica del parroco.

Se la cura pastorale parrocchiale a norma del can. 517 § 1 è affidata *in solidum* così che ciascuno dei sacerdoti sia tenuto all'adempimento della sua totalità, quale parte di essa mancherebbe? V'è una parte che manca e che sarebbe presente nella cura pastorale affidata ad un parroco? Donde sarebbe recuperata la parte mancante di cura pastorale? Perché la parrocchia affidata *in solidum* dovrebbe essere privata di una parte di cura pastorale?

Da questa argomentazione basilare pare sufficientemente chiaro desumere che i sacerdoti di cui al can. 517 § 1 sono ciascuno parroco della parrocchia o delle parrocchie loro affidata o affidate dal Vescovo diocesano.

In relazione al can. 526 § 2

Pur non potendo approfondire l'ampio tema dell'unicità del parroco, giova almeno un accenno all'obiezione avanzata da chi vorrebbe vedere nel prescritto del can. 526 § 2 una difficoltà esegetica significativa alla considerazione dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1 quali parroci *veri nominis*.

La *ratio* del can. 526 è tutta nell'assoluta preferenza del Codice a favore di un (solo) parroco per una (sola) parrocchia. Ciò non toglie che lo stesso canone preveda eccezioni. Ed è su queste che si deve nel nostro caso insistere.

Il § 2 del can. 526 recita:

“Nella medesima parrocchia vi sia soltanto un parroco o un moderatore a norma del can. 517 § 1, riprovata ogni consuetudine contraria e revocato ogni privilegio contrario”.

La prima questione attiene alla identificazione di ciò che il prescritto del canone vieta. È certo che vieta la contemporanea presenza in una parrocchia di due o più moderatori di cui al can. 517 § 1.

Vieta una pluralità di parroci? La cosa sembra evidente, ma in relazione al can. 517 § 1 l'esesesi del can. 526 § 2 perde molte certezze.

Si possono avanzare almeno due schemi interpretativi in cui la pluralità di parroci non appare in contrasto con il prescritto del can. 526 § 2.

La prima interpretazione. Poniamo dato per certo che i sacerdoti di cui al can. 517 § 1 siano parroci *veri nominis*. Nel caso si avrebbe una parrocchia con più parroci, ma un moderatore solo. Ciò corrisponderebbe al can. 526 § 2 che con la particella “aut” vieterebbe

- una pluralità di parroci senza moderatore;
- una pluralità di parroci con più moderatori;
- una pluralità di moderatori,

ma non una pluralità di parroci con un moderatore. Infatti il can. 526 § 2 richiede un solo parroco o almeno un solo moderatore (che, a norma del can. 517 § 1, ha altri sacerdoti con sé che sono parroci). L'alternativa che il can. 526 § 2 pone (un parroco – un moderatore) non è da leggere necessariamente come se escludesse che i sacerdoti (fra cui c'è il moderatore) siano parroci, ma come escludente solo una pluralità di parroci senza moderatore (cioè al di fuori del caso previsto dal can. 517 § 1). La particella “aut” divide due membri che si oppongono e sono alternativi: o l'uno o l'altro. L'alternativa nel can. 526 § 2 sarebbe: o un parroco (solo) o (più parroci con) un moderatore (solo).

La seconda interpretazione. Anche qui si dà per certo che i sacerdoti di cui al can. 517 § 1 siano parroci *veri nominis*. Il canone 517 § 1 sarebbe in

tal modo eccezione al can. 526 § 2. Quest'ultimo canone, infatti, nega che vi possa essere una consuetudine contraria e revoca ogni privilegio contrario, ma nulla può contro una previsione legislativa di livello almeno pari al proprio in cui sono contemplati più parroci. La tecnica legislativa non richiede necessariamente che un canone nomini esplicitamente le eccezioni al medesimo presenti nello stesso testo. Tanto più che la eccezione potrebbe precisamente essere implicita (ma espressa) nel riferimento in esso al can. 517 § 1.

A ciò si aggiunga che il can. 526 § 2 non esprime, nonostante la sua (apparente) rigidità nella seconda parte, né un principio di diritto divino né un principio di diritto naturale né una prassi costante nella tradizione della Chiesa²⁰.

3. Peculiarità dell'ufficio assunto dai sacerdoti di cui al can. 517 § 1

Se la natura dell'ufficio assunto dai sacerdoti di cui al can. 517 § 1 è parrocchiale e essi stessi sono parroci, è innegabile che la strutturazione di fatto e di diritto della fattispecie di cui al can. 517 § 1 comporta alcune peculiarità per quell'ufficio o previste dalla stessa normativa positiva codiciale o desunte per interpretazione o applicazione.

Tali peculiarità non sono però in grado, neppure *simul sumptae*, di dare origine ad un ufficio o configurarlo in forma originale. Nulla di essenziale detraggono all'ufficio di parroco, nulla di nuovo vi aggiungono. Si tratta solo di peculiarità richieste dalla *rei natura*, ossia dalla contemporanea presenza di più parroci in una o più parrocchie: la necessità o l'opportunità suggerisce di introdurre o riconoscere tali peculiarità perché la contemporaneità di più parroci non nuoccia alla cura pastorale.

Si è preferito riferirsi a peculiarità, perché non appaiono incidere sostanzialmente sull'ufficio di parroco. Per quanto può servire, si pensi all'esempio seguente. Il Vescovo diocesano nomina tre sacerdoti a norma del can. 517 § 1 per una parrocchia; per ragioni legittime dopo qualche tempo due vengono

²⁰ Straordinariamente vivace e ricca è la tradizione della pluralità di parroci in una parrocchia: per alcuni elementi cf soprattutto G. OESTERLE, "De pluralitate parochorum", in *Monitor ecclesiasticus* 78, 1953, pp. 86-101; N. HUYGEBART, "Notes sur l'origine de la pluralité des curés dans l'ancien comté de Flandre", in *Revue d'histoire ecclésiastique* 64, 1969, pp. 403-417; P. SCHAPPERT, *Solidarische Pfarrseelsorge. Möglichkeit und Bewertung in der neuklassischen Kanonistik*, St. Ottilien, 1991; A. LONGHITANO, "La 'comunia' nell'area nissena: modello giuridico e finalità pastorali", in *Synaxis* 15, 1997, pp. 283-310; A. GAUTHIER, *L'affidamento della parrocchia*, cit., pp. 38-42.

meno e, senza alcun intervento del Vescovo, rimane un solo sacerdote in parrocchia: non sarà egli parroco? Se non lo era, come lo sarebbe diventato, senza intervento dell'autorità competente?

La principale di tali peculiarità è la presenza del moderatore. Le sue funzioni sono le seguenti:

- dirigere l'azione congiunta dei sacerdoti (can. 517 § 1);
- rispondere davanti al Vescovo dell'azione congiunta (can. 517 § 1)²¹;
- dirigere l'esercizio delle facoltà di assistere alle nozze e di dispensare che spettano ai parroci (can. 543 § 1);
- rappresentare nei negozi giuridici la parrocchia (can. 543 § 2, 3°).

Pur nella frammentarietà dei canoni che si riferiscono al moderatore e anche agli stessi sacerdoti di cui al can. 517 § 1, appare chiaramente che l'ufficio del moderatore non sottrae alcunché di essenziale all'ufficio di parroco assunto dai sacerdoti di cui al can. 517 § 1. Infatti l'azione congiunta è procurata dai sacerdoti stessi di cui al can. 517 § 1 (cf, per esempio, can. 543 § 2, 2° circa la *missa pro populo*) e il moderatore è il facilitatore, lo strumento e il definitore dell'azione congiunta: non ha infatti autorità sui sacerdoti di cui al can. 517 § 1. Mentre nel parroco unico l'azione congiunta è assicurata dallo stesso parroco, che determina i compiti dei vicari parrocchiali, per i sacerdoti di cui al can. 517 § 1 l'azione congiunta è assicurata dai sacerdoti stessi con l'aiuto del moderatore²².

Al moderatore è affidata la rappresentanza della parrocchia di cui al can. 532. Pur dovendo riconoscere che si tratta di un elemento significativo dell'ufficio parrocchiale sottratto dalla legge²³ ai singoli sacerdoti di cui al can. 517 § 1, si deve parimenti riconoscere che, soprattutto nella formulazione del

²¹ L'oggetto della responsabilità di fronte al Vescovo non è la cura pastorale parrocchiale, ma solo l'azione congiunta dei sacerdoti cui la cura pastorale è affidata *in solidum*. Non pochi AA. non avvertono tale notevole differenza.

²² Anche nelle cc.dd. unità pastorali istituite dal Vescovo diocesano si verifica una sottrazione di elementi dell'attività pastorale del parroco, soprattutto con riferimento all'azione congiunta e al coordinamento, senza che alcuno possa mettere in dubbio la natura parrocchiale dell'ufficio del parroco all'interno dell'unità pastorale. Lo stesso si può dire del Vicariato foraneo, in quanto normato dal diritto particolare.

²³ "A lege liberantur membra ab officio moderatori proprio: gerere personam paroeciae in negotiis iuridicis (can. 543, § 2, 3°)" (J.-Cl. PÉRISSET, *De applicatione*, cit, p. 201).

can. 532, appare un ambito piuttosto ristretto di competenza, assai estrinseco all'ufficio di parroco (cf analogicamente il can. 1741, 5°) e pensato di fatto soprattutto con riferimento all'autorità civile.

4. La rimozione dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1

A norma dei cann. 1740-1747

Dottrina

Sono pochi gli AA. che *ex professo* trattano della questione. Tra coloro che nell'occasione si esprimono a favore dell'applicazione dei canoni sulla rimozione dei parroci²⁴, emerge il card. Grocholewski, che senza tentennamenti sostiene che

“la procedura delineata ai cann. 1740-17[47] [...] deve essere applicata [...] ai sacerdoti ai quali in solido è affidata la cura pastorale di una parrocchia, ossia ai singoli sacerdoti del gruppo al quale in solido è stata affidata la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, a norma del can. 517 § 1”²⁵.

La ragione di tale certezza è assunta soprattutto dal prescritto del can. 542 e particolarmente laddove questo canone, al numero 2, richiede che i sacerdoti di cui al can. 517 § 1 “siano nominati o istituiti a norma di quanto dispongono i cann. 522 e 524”. Ora il can. 522 riconosce la stabilità propria dei parroci che primariamente deve esprimersi nella nomina “ad tempus indeterminatum”,

²⁴ Oltre al card. Grocholewski, di cui *infra*, cfr. J. E. LYNCH, “Since all on the team are equated with pastors, all have the right of tenure. The bishop must, therefore, when a member of the team object to removal or transfer, follow the administrative processes applicable to pastors (NN 1740-1752)” (*The Parochial Ministry in the New Code of Canon Law*, in “The Jurist” 42 [1982] p. 411); A. S. SANCHEZ-GIL, “Cann. 542-544”, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, II/2, Pamplona, 1997², p. 1303; Fr. COCCOPALMERIO: “[I] procedimento di rimozione riguarda solo il moderatore o ciascun sacerdote del gruppo? A me pare che riguardi ciascun sacerdote del gruppo, essendo tutti sullo stesso piano e ricordando che il moderatore è soltanto un ‘primo tra pari’” (*La parrocchia*, cit., 137; cfr. pure A. MONTAN, “Oltre la parrocchia”, in *La parrocchia. XXXI Incontro di Studio. Centro Dolomiti Pio X – Borca di Cadore* (BL) 28 giugno – 2 luglio 2004, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2005, pp. 286-287).

²⁵ Z. GROCHOLEWSKI, “Trasferimento e rimozione del parroco”, in *La parrocchia*, Città del Vaticano, 1997, p. 205.

mentre solo se ammesso dalla conferenza episcopale il parroco può essere nominato "ad certum tempus"²⁶.

Poiché proprio questa stabilità è motivo ed è all'origine della procedura speciale per il trasferimento e la rimozione dei parroci, il suo richiamo esplicito per i sacerdoti di cui al can. 517 § 1 depono per l'applicazione della procedura di rimozione anche per questi ultimi²⁷.

Giurisprudenza

La Congregazione per il Clero in una recente causa ha ammesso senza alcuna incertezza l'applicazione dei cann. 1740-1747 nella rimozione di un sacerdote di cui al can. 517 § 1.

Dopo che il Vescovo diocesano aveva emesso il decreto di trasferimento del sacerdote di cui al can. 517 § 1 ad un ufficio non parrocchiale (rettorìa), su ricorso del sacerdote trasferito interviene la Congregazione per il Clero.

Essa rileva anzitutto che

"[n]el caso [...] a quanto risulta, non si sono verificate le cause per il trasferimento, ma quelle per la rimozione, menzionate più volte dall'Arcivescovo con espresso riferimento al c. 1741 1°, 3° e, perfino, per la privazione dell'ufficio"²⁸.

Pertanto la Congregazione rescinde il decreto di trasferimento

"ritenendo illegittimo sive in decernendo sive in procedendo il provvedimento adottato dall'Arcivescovo, nel senso che nel caso in parola, si devono applicare i canoni concernenti la rimozione dall'ufficio parrocchiale, che ha luogo quando il ministero del parroco risulti dannoso o, almeno inefficace (cc. 1740-1747) e non quelli relativi al trasferimento (cc. 1748-1752), che d[à] per scontato che il sacerdote stia reggendo utilmente la parrocchia, ma che il bene della [C]hiesa richiede altrove la sua presenza"²⁹.

²⁶ Cfr. G. P. MONTINI, "Stabilità del parroco e permanenza nell'ufficio parrocchiale (can. 522)", in *La parrocchia*, Città del Vaticano, 1997, pp. 125-153.

²⁷ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del parroco*, cit., p. 205.

²⁸ Decretum 15 giugno 2002, prot. n. 20021023, n. 8, p. 2.

²⁹ Decretum 15 giugno 2002, prot. n. 20021023, lett. b, p. 2.

Una volta rimosso, il sacerdote propose ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Era la prima volta –se non si va errati– che si giungeva alla trattazione di un siffatto ricorso.

Il Patrono dell’Autorità ecclesiastica, nell’intento di difendere la legittimità del decreto di rimozione avverso alcuni rilievi mossi contro la correttezza di tutti i passaggi richiesti dai cann. 1740-1747, sollevava la pregiudiziale se la rimozione dovesse essere fatta a norma di quei canoni o non piuttosto a norma del can. 193, che non prescrive una determinata procedura.

Il decreto del Congresso, con cui il ricorso fu respinto per manifesta mancanza di fondamento, nella parte motiva afferma:

*“Perpenso quod, quidquid est de requisita procedura amotionis pro sacerdotibus, quibus cura animarum parociae ad normam can. 517, § 1 in solidum concedita est, Exc.mus Archiepiscopus viam tutiorem processus amotionis parochorum ad normam cann. 1740-1747 adhibuit”*³⁰.

Merita qualche spiegazione il testo della Segnatura Apostolica per non essere frainteso. Esso, infatti, si inserisce nella autentica e più genuina tecnica giudiziale, secondo cui il giudizio non è fatto se non per rispondere alla concretissima domanda giudiziale. Le questioni interpretative di prescritti normativi devono essere affrontate se e soltanto se risultano necessarie per la soluzione del caso sottoposto. La decisione del giudice non è un manuale di diritto e non ha altra mira se non di rispondere alla concreta questione sottoposta: non ha scopi di illustrazione del diritto.

In questo senso la Segnatura Apostolica rileva che per rispondere alla domanda (se il ricorso debba essere ammesso alla discussione o debba essere rigettato in quanto manifestamente sprovvisto di fondamento) non è necessario rispondere alla questione interpretativa sollevata dal Patrono dell’Autorità ecclesiastica. Il Vescovo diocesano ha seguito per la rimozione la procedura di cui ai canoni 1740-1747; “nulla demonstratur violatio legis in procedendo relate ad decretum amotionis”, ossia tutta la procedura è stata eseguita correttamente; questa procedura, inoltre, comprende, come il tutto una parte, quella di cui al can. 193: l’obiezione sollevata, pertanto, non è necessario che sia affrontata per la soluzione del dubbio.

³⁰Decretum Congressus, 16 giugno 2005, prot. n. 34325/03 CA, p. 2. Non è chiaro il motivo per cui il decreto preferisca la locuzione “cura animarum parociae” a quella del canone “cura pastoralis parociae”.

Non è quindi un dubbio della Segnatura Apostolica quello adombrato sotto l'espressione "quidquid est de requisita procedura amotionis pro sacerdotibus, quibus cura animarum parociae ad normam can. 517, § 1 in solidum concredita est", ma un dubbio del Patrono, che la Segnatura non ritiene neppure di prendere in considerazione, in quanto non è *ad rem*, ossia non è pertinente alla soluzione del dubbio posto al Tribunale.

5. La risposta alle obiezioni

La bontà della tesi secondo cui la rimozione dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1 deve avvenire a norma dei cann. 1740-1747 emerge anche dalla risposta puntuale alle obiezioni, di diversa natura e spessore, avanzate contro tale asserzione.

Il "bonum animarum"

Una prima obiezione consiste nella constatazione che il *bonum animarum*, se richiede la normativa di cui ai cann. 1740-1747 per la rimozione del parroco, non pare parimenti esigerla nel caso del sacerdote di cui al can. 517 § 1.

Se la rimozione dei parroci a norma dei cann. 1740-1747 avviene "cum aliquis parochi ministerium ob aliquam causam [...] noxium aut saltem inefficax evadat" (can. 1740), questo non si verificherebbe nel caso del sacerdote di cui al can. 517 § 1. Il ministero, infatti, dannoso o almeno inefficace del singolo sacerdote di cui al can. 517 § 1 non metterebbe in pericolo il *bonum animarum* dei fedeli della parrocchia né il bene della parrocchia stessa, per il fatto che rimarrebbe sempre qualcuno (l'altro o gli altri sacerdoti di cui al can. 517 § 1) ad assicurare il proficuo esercizio della cura pastorale a favore dei fedeli.

Nel caso dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1, pertanto, non si darebbe né si potrebbe dare la fattispecie di cui al can. 1740 e non si potrebbe di conseguenza applicare la normativa relativa, ma si sarebbe tenuti a seguire la normativa generale sulla rimozione da un ufficio (can. 193).

Per affrontare correttamente questa obiezione sono da percorrere due vie. La prima riguarda l'impugnazione del presupposto dell'obiezione stessa ("non può darsi ministero nocivo o inefficace nel caso"); l'altra riguarda la conclusione, ossia che in assenza di ministero nocivo o inefficace si debba applicare la normativa generale.

Per quanto attiene alla prima via (*per suppositi negationem*), è anzitutto di immediata evidenza che il ministero nocivo, ossia attivamente nocivo, di un sacerdote di cui al can. 517 § 1 non è neutralizzato dal buon ministero dei rimanenti sacerdoti. Il turbamento della comunione ecclesiastica (cf can. 1741, 1°) che un sacerdote di cui al can. 517 § 1 provoca attraverso forme pubbliche e organizzate di forte contestazione della Chiesa, della gerarchia e della dottrina su materie di grande importanza, non è neutralizzata o assorbita dal ministero pur buono dei rimanenti sacerdoti.

Si potrebbe ritenere forse che, al contrario, il ministero inefficace, ossia passivamente inefficace, di un sacerdote di cui al can. 517 § 1 possa essere facilmente sostituito da un diligente o magari più generoso ministero dei rimanenti sacerdoti. Ciò potrebbe essere ritenuto vero dal punto di vista pratico, almeno in un buon numero di casi. Ma non lo sarebbe dal punto di vista giuridico, poiché la responsabilità *in solidum* dei sacerdoti non permette che alcuno dei sacerdoti sia esimito dal sostituire gli altri, nel caso in cui questi non esercitino il ministero. In altre parole, l'inefficacia del ministero di uno solo di questi sacerdoti, lo rende inadempiente dell'obbligo di supplenza degli altri e pertanto provoca l'inefficacia del ministero di tutti o almeno il pericolo della inefficacia³¹.

Per quanto attiene alla seconda via, è necessario anzitutto rifarsi alla *ratio* che determina la normativa speciale sulla rimozione dei parroci di cui ai cann. 1740-1747.

Essa, infatti, non è giustificata dalla mera difesa dei diritti del parroco, intesi quali prerogative ed aspettative personali inerenti al possesso dell'ufficio parrocchiale. Pur avendo anche il parroco un'anima, detentrica di un *bonum* proprio, che dev'essere difeso e promosso, come quello degli altri fedeli, non è il bene del parroco direttamente e principalmente inteso dalla normativa canonica sulla sua rimozione.

Come, d'altronde, si deve riconoscere che non è neppure il bene dei fedeli in sé, parrocchiani di questa parrocchia, che la normativa intende specifica-

³¹ “[P]otestne dici, dum cura pastoralis paroeciae vel paroeciarum committitur in solidum aliquibus presbyteris, responsabilitas pastoralis – etiam iuridice considerata, i.e non tantum onerata conscientia, sed etiam quoad consequentias in procedura pro amotione parochi contentas (Cann. 1740 et 1741) – fit responsabilitas uniuscuiusque presbyteri pro tota cura pastoralis coetui commissa? [...] Responsio est affirmativa” (J.-CL. PÉRISSET, *De officio parochi*, cit., pp. 375-376).

tamente raggiungere e tutelare. Se questo, infatti, fosse l'unico intento della legge basterebbe la normativa generale sulla rimozione dall'ufficio a conseguirlo: a norma, infatti, del canone 193 basterebbe una "grave causa" per essere rimossi. Ed è pacifico che "il ministero nocivo e inefficace" è senz'altro una grave causa di rimozione.

La normativa sulla rimozione dei parroci si distingue dalla normativa generale sulla rimozione (anche) per il fatto che la rimozione dei parroci può avvenire *solo* "se il ministero diviene nocivo o almeno inefficace". Ossia non ogni "grave causa" può permettere la rimozione di un parroco, ma solo quella in cui "il ministero diviene nocivo o inefficace". In altre parole la ragione di rimozione della normativa generale *latius patet*, ossia è fattispecie più vasta, di quella prevista dal can. 1740 (collegato con il can. 1741).

Se ciò è vero, la *mens legislatoris* nella elaborazione e promulgazione della specifica normativa sulla rimozione dei parroci (cann. 1740-1747) è tutta concentrata sulla natura della parrocchia e dell'ufficio parrocchiale. Essa, infatti, intende prima di tutto rendere ragione della natura costituzionale della parrocchia (e del relativo ufficio del parroco) all'interno della Chiesa.

La parrocchia è comunità di tale spessore ecclesiologico che richiede una stabilità tale del ministro che, come pastore proprio, esercita la cura pastorale, che il parroco non può essere rimosso neppure per una qualsiasi causa grave, bensì se e soltanto se il suo ministero diviene nocivo o inefficace, ossia contraddice direttamente la sua *ratio institutionis*³². La normativa speciale sulla rimozione dei parroci (cann. 1740-1747) non estende la normativa generale sulla rimozione dagli uffici al caso dei parroci, ma la restringe e la coarta nel caso del parroco, che può essere rimosso solo se il suo ministero parrocchiale sia nocivo o inefficace. È l'ufficio di parroco che costituzionalmente gode di propria stabilità, corrispettiva alla identità ecclesiologica della parrocchia; tale stabilità è limitata solo dal venir meno del bene dei fedeli a causa di un ministero nocivo o inefficace.

Se si traspone, ora, tale impostazione nel caso dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1, appare chiaro che l'applicazione dei cann. 1740-1747 alla loro rimozione intende tutelare l'ufficio di parroco, partecipato dai singoli. La carica istituzionale, direi costituzionale, contenuta nella normativa dei cann. 1740-1747 è confermata nella protezione dell'ufficio parrocchiale.

³² Sulla ragione della stabilità dei parroci cfr. G. P. MONTINI, *Stabilità dei parroci*, cit., 130-133; 149-150. Cfr. pure ID., "Il parroco *pastor proprius*. Il significato di una formula", in *La parrocchia come Chiesa locale*, Brescia, 1993, pp. 181-198.

Anzi, da un certo punto di vista, la tutela di cui ai cann. 1740-1747 dovrebbe risultare rafforzata nel caso dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1. Se, infatti, la compartecipazione *in solidum* dell'ufficio di parroco da parte di più sacerdoti rende di fatto più raro che le manchevolezze di uno ridondino a danno del bene delle anime, e ciò per la naturale sostituzione e complementarietà degli altri sacerdoti, ciò significa che di fatto più raramente si darà la unica causa di rimozione di uno di questi sacerdoti, ossia il ministero nocivo o inefficace.

L'amministratore parrocchiale

Alcuni hanno inteso obiettare all'applicazione dei cann. 1740-1747 nella rimozione dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1 a partire dall'inapplicabilità a quest'ultimo caso di alcune specifiche norme previste nei cann. 1740-1747.

Così, per esempio, il prescritto del can. 1747 § 3 sarebbe inapplicabile nel caso dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1. Quel canone infatti prevede, in caso di ricorso avverso il decreto di rimozione, che "il Vescovo non può nominare un nuovo parroco, ma nel frattempo provveda tramite un amministratore parrocchiale".

Poiché a norma del can. 544 "quando cessa dall'ufficio un sacerdote del *coetus* di cui al can. 517 § 1 [...] non diviene vacante la parrocchia", nel caso di ricorso di uno di questi sacerdoti avverso la rimozione, non sarebbe possibile per il Vescovo provvedere tramite un amministratore parrocchiale.

Senza voler entrare in questioni sottili e discusse³³, basti qui rilevare che il prescritto del can. 1747 § 3 non ha portata costituzionale o interpretativa dell'istituto della rimozione, quasi che non si dia rimozione se non sia poi possibile provvedere con un amministratore parrocchiale nel caso di ricorso avverso il decreto di rimozione.

³³ Probabilmente neppure la parrocchia, in cui il parroco rimosso abbia interposto ricorso, è vacante. Infatti, se "in pendenza di ricorso contro il decreto di rimozione, il Vescovo non può nominare un nuovo parroco" (can. 1747 § 3) ciò significa che la parrocchia non è vacante. Infatti, del parroco rimosso si afferma solo che deve astenersi dall'esercizio del ministero (cf can. 1747 § 1). Il ricorso avverso il decreto di rimozione, poi, non è in sospensivo e pertanto il parroco deve continuare ad astenersi dal ministero (cf pure can. 143 § 2). Tutto questo sembra deporre non già per la vacanza della parrocchia, ma per la fattispecie del parroco "impedito nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella parrocchia" (can. 539). Anche in questo caso è previsto l'amministratore parrocchiale.

Quel prescritto piuttosto ha mera valenza pratica: *secundum id quod plerumque accidit* una parrocchia in cui il parroco sia stato rimosso ed abbia ricorso avverso la rimozione, rimane priva di cura pastorale e pertanto si prescrive che il Vescovo vi provveda attraverso un amministratore parrocchiale.

Se, al contrario, nella situazione di fatto e in qualche caso particolare la parrocchia, il cui parroco è stato rimosso ed ha proposto ricorso, non ha bisogno di cura pastorale, cessa ovviamente anche l'obbligo del Vescovo di provvederla di un amministratore parrocchiale.

Si pensi, per esempio, al caso in cui nella parrocchia vi fosse già presente da tempo, prima della rimozione o durante la procedura di rimozione, un amministratore parrocchiale³⁴: certo il Vescovo non dovrà nominarne un altro. Oppure si pensi al caso in cui la parrocchia, per singolari circostanze, dopo la rimozione non possieda più fedeli³⁵: certo non v'è obbligo e forse neppure possibilità di nominare un amministratore parrocchiale.

6. Conclusione

Si può almeno concordare, alla fine di questo breve percorso, con chi ha proposto l'identificazione della natura dell'ufficio dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1 attraverso un'equiparazione *in iure* di questi sacerdoti ai parroci "nisi ex rei natura aut ex iuris praescripto aliud appareat".

L'assenza della denominazione esplicita di "parroci" nel Codice attribuita ai sacerdoti di cui al can. 517 § 1 non può essere estrapolato dal necessario generale itinerario interpretativo, per essere costituito in principio ed essere rapsodicamente utilizzato secondo criteri utilitaristici o arbitrari, giacché una sua coerente applicazione è categoricamente esclusa dalla normativa attuale³⁶.

³⁴ Cfr. GR. INGELS, *Appointment of Administrator While Pastor Has Recourse to Removal*, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1993*, pp. 84-86.

³⁵ Si pensi al caso di soppressione della parrocchia contestuale alla rimozione del parroco. In alcune zone della Germania, per addurre un altro esempio, l'estrazione di carbone impone ad alcuni paesi lo sgombero totale degli abitanti nei paesi vicini e il ritorno nel luogo originario completamente ricostruito dopo alcuni anni. Nel frattempo le parrocchie che insistono su quei territori, pur continuando ad esistere, non contano alcun fedele né possiedono parroco o amministratore parrocchiale.

³⁶ La semplice impuntatura relativa alla mancata denominazione di "parroci" dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1 porterebbe a blocchi incomprensibili di fronte alle numerosissime disposizioni che, anche solo nel Codice, attengono ai parroci.

L'equiparazione, seppure cautelata, ai parroci dei sacerdoti di cui al can. 517 § 1 rende ragione della sostanza della figura di questi ultimi, così che spetti a chi ne esclude in un caso particolare l'equiparazione giuridica, di dimostrarlo.

Come si è cercato di dimostrare, né un prescritto peculiare del diritto universale né la natura della rimozione dei parroci e della corrispettiva procedura contraddicono alla applicazione dei cann. 1740-1747 ai sacerdoti di cui al can. 517 § 1.